

Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE



IMPOSTA UNICA COMUNALE

TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI VERSAMENTO 1^a RATA 2014

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Visto il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 24 giugno 2014 n. 89;

Visto il decreto legge 9 giugno 2014 n. 88,

Vista la deliberazione consiliare n. 13, in data 08.09.2014, adottata ai sensi dell'art. 1, commi 676-678, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);

SI INFORMA CHE

ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TASI – dovuta per l'anno d'imposta 2014.

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un'aliquota comunque non superiore allo 0,1%. La TASI non si applica ai terreni agricoli.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50 %, entro 16 Ottobre– seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre).

Il calcolo dell'imposta "TASI" per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,1%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,2%
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	0,1%
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,1%
6	Immobili locati	0,1
7	Aree fabbricabili	ESENTI

DETRAZIONI E RIPARTIZIONE TRIBUTO

- Detrazione di € ===== per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e pertinenze della stessa;
- Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

CALCOLO

La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE Es. categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 € 454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata 477,21 € x 160 = 76.353,60 € Imponibile TASI 76.353,60 € x 2,5‰ (o altra aliquota) = 190,88 € TASI ANNUA	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
D (escluso D/5)	65	

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **1376**

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del Servizio tributi osserva il seguente orario: ORE 9,00/12,00 DAL LUNEDI' AL VENERDI'

Dalla residenza comunale, li 12 SETTEMBRE 2014



IL SINDACO

Dott. Antonio Saia